

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
(Provincia di Padova)

Reg. n. 1507 del 18.05.2015

Oggetto: Convenzione con l'Associazione Centro Sociale Pino Verde per la concessione in comodato gratuito del Centro Diurno Anziani.

L'anno duemilaquindici, addì 18 (diciotto) del mese di maggio, presso la sede del Municipio di Ponte San Nicolò,

tra

- il **Comune di Ponte San Nicolò**, con sede in Viale del Lavoro n. 1 - Codice Fiscale 00673730289 - rappresentato dal Capo Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Laura Infante, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, come da decreto del Sindaco n. 24 dell'1.10.2014

e

- l'**Associazione CENTRO SOCIALE PINO VERDE**, con sede in Ponte San Nicolò, vicolo Pasquatto, n. 1, rappresentata dal sig. PRIMO FRIZZA_RIN, nato a Correzzola (PD) il 13.07.1935 e residente in Ponte San Nicolò, via C. Giorato n. 42 in qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione;

Premesso che:

- in data 15/03/1993 si è costituita l'Associazione Centro Anziani "Pino Verde" di Ponte San Nicolò (registrata in data 01/04/1993 presso l'Ufficio Registro di Padova in Atti Privati n.05312 serie 3);
- il Consiglio Comunale con atto n. 29 del 03/05/1993 ha approvato il regolamento per il Centro Diurno Anziani;
- in data 26/04/2004 l'Assemblea dell'Associazione Centro Anziani "Pino Verde" ha approvato il nuovo statuto che presiede, tra l'altro, la variazione della sua denominazione in "Associazione Centro Sociale Pino Verde";
- in data 30/08/2012 l'Assemblea dell'Associazione ha approvato lo Statuto vigente, che da atto che l'Associazione-è costituita quale Associazione di promozione sociale;
- dal 1993 ad oggi l'Associazione Centro Sociale Pino Verde ha provveduto alla conduzione dei locali siti al piano terra e degli spazi esterni del Centro Sociale di proprietà comunale, ubicati in Vicolo Primo Pasquatto n. 1, in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di Ponte San Nicolò in data 02/07/1993 e dallo stesso approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 03/05/1993, dimostrando affidabilità, diligenza, competenza, capacità gestionale e continuità nel tempo e realizzando numerose attività ricreative, culturali e di socializzazione ed opportunità di incontro, confronto ed apprendimento rivolte agli anziani ed ai simpatizzanti, iniziative ed attività che hanno sempre visto una grande partecipazione e trovato forte apprezzamento da parte degli associati e, più in generale, della comunità locale e dell'Amministrazione Comunale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Ponte San Nicolò, d'ora in avanti denominato Comune, concede in comodato gratuito all'Associazione Centro Sociale "Pino Verde", d'ora in avanti denominata Associazione, che accetta, i locali e gli spazi esterni del Centro Sociale di proprietà comunale ubicati in Vicolo Pasquatto n. 1, censiti al catasto dei fabbricati al foglio 6, particella 1701, cat. B4, come da allegata planimetria

allegata sub A) al presente atto, con l'esclusione dei locali adibiti ad abitazione e situati al primo piano dello stabile.

Art. 2

La durata della presente convenzione è fissata in anni 6 (sei) e potrà essere rinnovata previa adozione di apposito provvedimento da parte del Comune di Ponte San Nicolò.

Art. 3

L'Associazione si obbliga con la presente convenzione, a gestire il Centro Sociale nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e ad utilizzare detta struttura con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1176 del codice civile.

Art. 4

L'Associazione, che ha preso visione degli spazi e dei locali di cui all'art.1, e dichiara di averli trovati idonei all'uso pattuito, è costituita custode degli stessi e si impegna a restituirli nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il deperimento d'uso.

Art. 5

L'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati da sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Art. 6

L'associazione si impegna a garantire l'accesso ai propri soci dei locali di cui all'art. 1, in orario diurno, per almeno sei (6) giorni alla settimana e per almeno quattro (4) ore per ciascun giorno di apertura.

Qualora ciò sia richiesto da almeno il 10% dei soci in regola con il tesseramento (il numero ufficiale sarà quello risultante alla data del 31/12 dell'anno che precede la richiesta) e compatibilmente alle risorse di volontari disponibili l'associazione si impegna inoltre a garantire aperture serali del Centro Sociale per 2 (due) sere alla settimana, per un massimo di 3 (tre) ore, in orario compreso tra le 20.00 e le 24.00. Il programma delle aperture serali deve essere annualmente definito con l'Amministrazione Comunale entro il 31/12 dell'anno precedente a quello cui il programma è definito. L'apertura per l'area attrezzata al gioco dei bimbi sita negli spazi esterni del Centro sarà garantita a cura dell'associazione negli orari di utilizzo di cui al comma 1, lasciando aperto ed assicurando la chiusura del cancelletto di vicolo Pasquatto.

Art. 7

Le attrezzature ed i beni mobili di proprietà del Comune sono messi a disposizione dell'Associazione sino alla scadenza della Convenzione. Il Presidente dell'Associazione si impegna a tenere aggiornato l'inventario dei beni mobili a disposizione del Centro, distinguendo quelli di proprietà del Comune da quelli di proprietà dell'Associazione. L'elenco contenente l'inventario dei beni di proprietà del Comune sarà trasmesso dal Comune ogni anno e dovrà essere restituito, controfirmato a conferma dell'esistenza e del loro stato d'uso dall'Associazione.

Art. 8

I locali oggetto della Convenzione vengono concessi all'Associazione esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e delle attività definite dallo Statuto e dal regolamento dell'Associazione, in tale ambito deve essere garantita la più ampia partecipazione democratica alle scelte ed alla loro realizzazione. E' fatto divieto di sublocazione, anche parziale dei locali a terzi. L'eventuale use dei locali per attività ed iniziative non previste dalle norme statutarie dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in accordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 9

All'interno dello stabile, il locale sito al piano terra ed adibito a sala riunioni, con servizio igienico annesso, indicato con il simbolo asterisco (*) nella planimetria che viene allegata alla presente convenzione sotto la lettera B 6 a disposizione dell'Associazione, che potrà usufruirne limitatamente in orari diurni e durante le ore di apertura del Centro Sociale, per l'accesso da parte dei propri soci. Nei restanti giorni ed orari detta sala è a disposizione dell'Amministrazione Comunale, che potrà usufruirne per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anche consentendone l'utilizzo ad altri soggetti, i cui nominativi o denominazioni ed orari di utilizzo dovranno essere opportunamente comunicate all'Associazione.

Art. 10

I locali e gli spazi esterni del Centro Sociale indicati al punto 1 potranno essere inoltre usati in occasione di particolari manifestazioni e spettacoli, anche qualora comportino l'autorizzazione delle autorità e degli organismi competenti, previa acquisizione delle predette autorizzazioni.

Art. 11

L'Associazione, a mezzo del proprio Consiglio Direttivo, assume anche la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, che potrà essere assicurato limitatamente ai propri soci nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 12

L'Associazione si impegna a provvedere in proprio alle piccole manutenzioni ordinarie dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature e dello spazio esterno indicato al punto 1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 13

L'Associazione si impegna a non danneggiare quanto concesso in uso ed a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti, senza il preventivo consenso del Comune.

Ogni intervento atto a modificare la struttura concessa o gli spazi esterni della stessa ed ogni attività di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune; analogamente tutte le migliorie e gli interventi non rientranti nell'ordinaria amministrazione che l'Associazione intendesse realizzare con oneri a proprio carico, dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e formalmente approvati dalla stessa. L'inosservanza della presente convenzione determina la risoluzione di diritto della stessa a spese dell'Associazione. Le migliorie, riparazioni e le modifiche eseguite dall'Associazione restano acquisite al Comune al termine del comodato gratuito senza l'obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune, salvo il diritto per quest'ultimo di pretendere dall'Associazione il ripristino dei locali nello

stato in cui questi li ha ricevuti. Tutte le opere realizzate costituiscono incremento del patrimonio comunale.

Art. 14

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia produrranno la risoluzione di diritto della presente convenzione per fatto e colpa dell'Associazione. Il silenzio del Comune sul mutamento d'uso pattuito, su lavori non autorizzati, sulla cessione della convenzione, che eventualmente avvengano, avrà esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore dell'Associazione.

Art. 15

L'Associazione non può concedere a terzi il godimento dell'immobile oggetto della presente convenzione nella sua interezza, neppure temporaneo, né a titolo oneroso né a titolo gratuito. È consentita la sola concessione del godimento - a titolo temporaneo - di singole stanze o spazi per iniziative e eventi di carattere sociale, culturale ed educativo nei limiti di massimo due giorni consecutivi. L'associazione potrà consentire a gruppi, associazioni e soggetti privi di fini di lucro ed operanti nel campo della tutela e della promozione della terza età, della promozione della salute, della difesa dei diritti dei cittadini o, comunque, della solidarietà sociale, di realizzare attività ed iniziative presso detti spazi e sale del Centro Diurno, secondo modalità, condizioni e tempi che verranno concordati di volta in volta con l'Associazione, previa consultazione con l'Amministrazione Comunale.

Art 16

L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivassero da fatto, omissione o colpa di terzi in genere. A tale proposito l'Associazione è tenuta a stipulare polizza assicurativa (infortuni, Responsabilità Civile contro Terzi) sia per i frequentatori abituali e/o occasionali, sia per coloro che, in qualsiasi forma, prestano volontariamente la propria opera all'interno del Centro sociale. Alla copertura assicurativa degli arredi e delle attrezzature interne ed esterne del centro sociale provvede il Comune.

Art. 17

Le utenze (gas, luce, acqua, riscaldamento, etc.) sono a carico del Comune che potrà, previo esame del bilancio consuntivo dell'Associazione ed invio con congruo anticipo alla stessa di comunicazione, disporre che le suddette utenze siano poste a carico dell'Associazione nella misura in cui l'Associazione utilizza l'immobile oggetto di convenzione; cioè in proporzione agli spazi e ai locali utilizzati e per il tempo del godimento di questi, secondo gli orari di apertura del Centro stabiliti dall'Associazione.

Art. 18

Sono a carico del Comune le spese e la potatura delle piante site nell'area esterna di pertinenza del Centro Sociale e per gli sfalci dell'erba, in numero minimo di tre interventi annuali.

Art. 19

Sono a carico dell'Associazione le spese relative alle utenze telefoniche ed ai servizi internet, agli abbonamenti. (Rai, Tv, quotidiani, etc.) ed a tutto quanto soggetto alle autorizzazioni SIAE. Sono inoltre a carico dell'Associazione tutti gli oneri derivanti dall'esercizio della gestione del bar,

soprattutto per quanto riguarda i pagamenti dei fornitori e degli eventuali creditori. L'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 20

L'associazione è tenuta, per lo svolgimento delle sue attività, alla rigorosa osservanza dello statuto proprio e, per quanto di sua competenza, al rispetto dello statuto comunale, delle norme di legge e della normativa vigente in materia di fisco, autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Art. 21

11 Comune può contribuire economicamente, previa valutazione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione a sostegno delle seguenti spese:

- a) acquisto di arredi ed attrezzature;
- b) iniziative culturali e ricreative;
- c) in caso di disavanzo della gestione ordinaria del Centro Sociale.

Art. 22

L'Associazione si impegna annualmente, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, a trasmettere al Comune:

- a) il bilancio consuntivo delle attività, nel quale compaia chiaramente il conto perdite e profitti; il bilancio deve essere accompagnato da una breve relazione che evidenzia le attività svolte nell'anno;
- b) il bilancio di previsione;
- c) il programma delle iniziative ed attività culturali e ricreative che si propone di attuare congiuntamente e le rispettive quote di finanziamento per la realizzazione delle stesse;
- d) l'eventuale richiesta di contributi economici al Comune per le iniziative previste all'art. 21.

Art. 23

Per permettere la verifica dell'attuazione della presente convenzione e a solo scopo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo parteciperà di diritto il Sindaco o un suo delegato, senza diritto di voto.

Art. 24

Qualora nella gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 11 della presente convenzione e nella gestione delle attività previste dal proprio statuto. L'Associazione consegua degli avanzi di cassa, essa si impegna a destinare gli stessi prioritariamente alla manutenzione dei locali e degli spazi di cui all'art. 1 della presente convenzione e, in subordine, alla realizzazione di iniziative ricreative e culturali per i propri soci.

Art. 25

I Consiglieri Comunali potranno accedere liberamente ai locali del Centro Sociale nel rispetto dello Statuto dell'Associazione e delle norme stabilite nella presente convenzione.

Art. 26

L'Associazione dovrà provvedere a comunicare immediatamente al Comune eventuali modifiche che vengano apportate al proprio Statuto.

Art. 27

In caso di persistente inadempienza alla presente convenzione e di inosservanza dello statuto da parte dell'Associazione, il Comune invierà comunicazione scritta con richiesta di chiarimenti al Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione risponderà alle richieste di chiarimento entro venti (20) giorni. Qualora non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto della medesima, il Comune potrà chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Dopo tale assemblea, qualora persistano tali inadempienze il Comune deciderà in merito al recesso della convenzione in essere e alla revoca della concessione dei locali.

Art. 28

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Associazione, in caso di scioglimento della stessa per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità di promozione sociale Analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

Le parti convengono che la presente scrittura privata venga sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente.


Art. 30

La presente convenzione entrerà in vigore, dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci dell'Associazione Centro Sociale "Pino Verde", come previsto dall'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, il giorno della stipula della stessa.



Per l'Associazione
CENTRO SOCIALE PINO VERDE
Il Presidente
Primo Frizzarin

Per il Comune di
PONTE SAN NICOLO'
Responsabile del V Settore
dott.ssa Laura Infante

PIANTA DEL PIANO TERRA



PIANTA DEL PRIMO PIANO




NORD




Associazione Centro Sociale
PINO VERDE

Allegato B

Pianta piano terra
Scala 1:100



Pianta piano primo
Scala 1:100



Handwritten signature

Associazione Centro Sociale
PINO VERDE

Handwritten signature